

**ORIENTAMENTI SULLA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI TURCHI CHE
ATTRAVERSANO LE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE
PER EFFETTUARE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'UE¹**

Obiettivo dei presenti orientamenti è fornire chiarimenti in merito all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata imposto ai cittadini turchi che risiedono ed esercitano un'attività in Turchia e desiderano entrare nel territorio di uno Stato membro per effettuarvi prestazioni di servizi (di seguito "cittadini turchi").

Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 19 febbraio 2009, causa C-228/06, *Mehmet Soysal e Ibrahim Savatli*, che ha stabilito che i cittadini turchi residenti in Turchia che si recano in uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni di servizi per conto di un'impresa avente sede in Turchia non sono soggetti a obbligo di visto per entrare in quello Stato membro se, al momento dell'entrata in vigore nei confronti di tale Stato membro del protocollo addizionale del 23 novembre 1970 all'accordo 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia², tale visto non era richiesto.

Esenzione limitata dall'obbligo di visto

Di norma i cittadini turchi devono essere in possesso di visto se vogliono entrare in uno o più Stati membri per soggiorni di breve durata (non superiori a tre mesi su un periodo di sei mesi).

Ciò nondimeno, il cittadino turco che risiede ed esercita un'attività in Turchia può entrare nel territorio di uno Stato membro senza visto, per effettuarvi prestazioni di servizi, soltanto qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'ingresso senza visto è possibile soltanto nei seguenti Stati membri: Germania e Danimarca³.

Il cittadino turco che desideri, invece, recarsi in uno di questi due Stati membri **passando per il territorio di un altro o di altri Stati membri** deve avere il visto per transitare da quel territorio.

2. La finalità del viaggio rientra nell'ambito di applicazione della clausola di "standstill" di cui al protocollo addizionale: sono questi i casi in cui, al momento dell'entrata in vigore del protocollo addizionale nei confronti della Germania e della Danimarca, i cittadini turchi non dovevano essere in possesso di visto per entrare nel territorio tedesco o in quello danese per effettuarvi prestazioni di servizi.

¹ Gli orientamenti sono consultabili tramite il nuovo hyperlink introdotto nella presente raccomandazione.

² I presenti orientamenti sono una risposta provvisoria alla sentenza della Corte, non pregiudicano l'esito di un suo esame completo, né approfondiscono la questione della possibilità per il cittadino turco di viaggiare nel contesto del diritto di stabilimento o in quanto destinatario di servizi, e si applicano fatto salvo l'obbligo del permesso di lavoro.

³ Per il motivo che, al momento dell'entrata in vigore del protocollo addizionale nei confronti di tali Stati, né la Germania né la Danimarca assoggettavano a obbligo di visto (alle condizioni di cui al punto 2) i cittadini turchi che si recavano nei loro territori per effettuarvi prestazioni di servizi.

Per la Germania: casi in cui un cittadino turco che risiede ed esercita un'attività in Turchia entra nel territorio tedesco per un soggiorno di durata non superiore a due mesi

- per svolgervi legittimamente prestazioni di servizi in qualità di lavoratore dipendente di un datore di lavoro stabilito in Turchia, come lavoratore mobile (conducente) impiegato nel trasporto transfrontaliero di passeggeri o di merci (escluso il commercio ambulante), oppure per l'assemblaggio, la manutenzione o la riparazione di impianti e macchinari precedentemente consegnati;

oppure

- per svolgervi legittimamente prestazioni di servizi consistenti in lezioni o altre attività retribuite di particolare valore artistico o scientifico, ovvero in attività sportive retribuite.

Per la Danimarca: casi in cui un cittadino turco che risiede ed esercita un'attività in Turchia entra nel territorio danese per una o più visite di durata non superiore a tre mesi, per svolgervi legittimamente prestazioni di servizi su base temporanea in proprio (cittadino turco che esercita un'attività non subordinata) oppure per conto di un'impresa avente sede in Turchia (cittadini turchi legittimamente impiegati da quell'impresa e da questa inviati temporaneamente in Danimarca per effettuarvi prestazioni di servizi).

Per esempio, l'autotrasportatore turco stabilito in Turchia che si rende in Danimarca per consegnare merci a un'impresa stabilita in quello Stato membro va considerato alla stregua di chi presta un servizio in Danimarca. Analogamente, gli architetti, i costruttori, le professioni legali, gli informatici, gli agenti commerciali, i ricercatori e i docenti, gli artisti, coloro che installano o riparano macchinari e i formatori che ne spiegano l'uso, gli atleti professionisti e gli allenatori, ecc. stabiliti in Turchia che si rendono in Danimarca per svolgervi prestazioni di servizi sotto contratto, vanno anch'essi considerati alla stregua di chi presta servizi in Danimarca.

In ogni modo, il cittadino turco che si presenti alla frontiera esterna sprovvisto di visto per entrare nello Stato membro in cui intende svolgere prestazioni di servizi deve essere in grado di **provare** che soddisfa le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di visto in qualità di prestatore di servizi di cui sopra. Il cittadino turco deve cioè dimostrare di essere legalmente stabilito in Turchia (esibendo, per esempio, un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o altro mezzo di prova da cui risulti che effettivamente svolge prestazioni di servizi di Turchia) e, a seconda dei casi, che il suo datore di lavoro è legalmente stabilito in Turchia e che è da quello legalmente impiegato, e che si reca nello Stato membro interessato per effettuarvi prestazioni di servizi su base temporanea (esibendo, per esempio, il contratto concluso con il destinatario di servizi). Spetta poi ai singoli Stati membri trasmettere alle autorità competenti istruzioni più precise sulla documentazione da presentare.

ISTRUZIONI PRATICHE⁴

Caso 1. Ingresso in uno Stato membro da un paese terzo (compresi Regno Unito e Irlanda)

⁴ I casi illustrati sono i più rilevanti ma non sono esaustivi.

1.1. Cittadino turco che *si reca in Polonia* (o in un altro Stato membro che non autorizza l'ingresso senza visto) via aerea o via mare, per effettuarvi prestazioni di servizi

Per entrare in Polonia (o in un altro Stato membro che non autorizza l'ingresso senza visto) è necessario il visto.

1.2. Cittadino turco che *si reca in Germania o in Danimarca* (Stati membri che autorizzano l'ingresso senza visto) via aerea o via mare, per effettuarvi prestazioni di servizi

Se il cittadino turco si presenta alla frontiera tedesca o danese sprovvisto di visto Schengen, le autorità competenti devono stabilire, sulla base dei documenti esibiti, se ricorrono le condizioni di esenzione dall'obbligo di visto, considerata la finalità del viaggio. Se ricorrono, le guardie di frontiera autorizzano l'ingresso nel territorio tedesco o danese senza visto.

Se il cittadino turco presenta domanda di visto per soggiorni di breve durata alle autorità consolari tedesche o danesi, queste lo informano che può beneficiare dell'esenzione dal visto per entrare in Germania o in Danimarca e di conseguenza si astengono dal rilasciare il visto.

Caso 2. Ingresso in uno Stato membro transitando da uno o più Stati membri

2.1. Cittadino turco che *si reca in Polonia* (o in un altro Stato membro che non autorizza l'ingresso senza visto) transitando fra l'altro dalla Germania, per effettuarvi prestazioni di servizi

Per entrare in Polonia è necessario il visto. Il visto Schengen rilasciato dalla Polonia in quanto destinazione principale del viaggio autorizza il titolare ad attraversare tutti gli altri Stati Schengen e la Bulgaria, Cipro e la Romania (cfr. parte 2, Sezione I, punto 9.2, del Manuale).

2.2. Cittadino turco che *si reca in Germania o in Danimarca* (Stati membri che autorizzano l'ingresso senza visto) *transitando dalla Bulgaria, dall'Ungheria e dall'Austria* (Stati membri che non autorizzano l'ingresso senza visto), per effettuare prestazioni di servizi unicamente in Germania o in Danimarca

Sebbene i cittadini turchi siano esenti dall'obbligo di visto per entrare nel territorio tedesco o danese al fine, per esempio, di condurre automezzi pesanti o di consegnare merci a imprese tedesche o danesi, il visto è pur sempre necessario per transitare dalla Bulgaria, dall'Ungheria e dall'Austria.

Se il cittadino turco presenta domanda di visto per soggiorni di breve durata alle autorità consolari tedesche o danesi, queste lo informano che può beneficiare dell'esenzione dal visto per entrare in Germania o in Danimarca e di conseguenza si astengono dal rilasciare il visto, ma devono comunque informarlo che avrà bisogno del visto per una parte del viaggio.

Non avendo bisogno del visto per entrare nello Stato membro di principale destinazione bensì per transitare da altri Stati membri, il cittadino turco dovrà presentare domanda di visto per soggiorni di breve durata alle autorità consolari dello Stato membro di primo ingresso nello spazio Schengen (in questo caso l'Ungheria).

Se il cittadino turco si presenta, per esempio, alla frontiera ungherese sprovvisto di visto, le guardie di frontiera devono negargli l'ingresso nello spazio Schengen⁵. In casi eccezionali⁶ possono rilasciare il visto alla frontiera (cfr. parte 2, Sezione I, punto 7, del Manuale).

La Bulgaria e la Romania non rilasciano visti Schengen ma autorizzano i titolari di tali visti ad attraversare il loro territorio (cfr. parte 2, Sezione I, punto 9.2, del Manuale).

Caso 3. Ingresso in uno Stato membro dopo un soggiorno in un altro Stato membro

Cittadino turco regolarmente soggiornante senza visto in Germania (Stato membro che autorizza l'ingresso senza visto), dove svolge prestazioni di servizi, che si reca in Danimarca (Stato membro che autorizza l'ingresso senza visto) o in Austria (o in un altro Stato membro che non autorizza l'ingresso senza visto), per effettuarvi prestazioni di servizi

In queste circostanze il cittadino turco è esente dall'obbligo di visto per entrare in Danimarca. Il visto è invece necessario per entrare in Austria; il cittadino turco deve quindi ottenere il visto prima di recarsi in Germania se già prevede di spostarsi in Austria, oppure al più tardi in Germania prima di presentarsi alla frontiera austriaca. Lo Stato membro competente per l'esame della domanda di visto è lo Stato membro di primo ingresso nello spazio Schengen dopo il soggiorno in Germania e in Danimarca (in questo caso l'Austria).

Il cittadino turco che si reca direttamente in Germania per via aerea senza visto, per esempio per sostituire un altro autotrasportatore ammalatosi in Germania e riportare l'automezzo in Turchia, deve essere in possesso di visto per guidare l'automezzo attraverso il territorio di altri Stati membri nel viaggio di ritorno in Turchia. In questo caso sarà altresì esentato dal visto per attraversare la Danimarca alla guida dell'automezzo, purché ricorrano tutte le altre condizioni.

⁵ In base agli articoli 5 e 13 del codice frontiere Schengen.

⁶ Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito.